

**DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2022**

**699/2022/R/EEL**

**APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI RELATIVI AL REGIME ALTERNATIVO  
DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI, PER L'ANNO 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1232<sup>a</sup> riunione del 20 dicembre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, 250/04, recante "Direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (oggi Terna S.p.A. – di seguito anche: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 209/11;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2022, 531/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 531/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2022, 608/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 608/2022/R/eel);
- la comunicazione di Iren Energia S.p.A. (di seguito anche: Iren Energia), del 3 novembre 2022, prot. Autorità 55345, di pari data;

- la comunicazione di C.V.A. Energie S.r.l. (di seguito anche: C.V.A. Energie), del 9 novembre 2022, prot. Autorità 56826, di pari data;
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), del 9 novembre 2022, prot. Autorità 56781, di pari data (di seguito: comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di EP Produzione S.p.A. (di seguito anche: EP Produzione), dell'11 novembre 2022, prot. Autorità 57854, del 14 novembre 2022;
- la comunicazione di Terna, del 14 dicembre 2022, prot. Autorità 67417, del 15 dicembre 2022 (di seguito: comunicazione Terna).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 63, 64 e 65, della deliberazione 111/06, definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; l'articolo 65*bis* della deliberazione 111/06 definisce, invece, le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi, cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative (laddove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06);
- con le deliberazioni 531/2022/R/eel e 608/2022/R/eel, l'Autorità ha determinato e comunicato, a ciascun utente del dispacciamento interessato, i valori di cui al comma 65*bis*.3 validi per l'anno 2023 - con le precisazioni ivi riportate - e da applicarsi al contratto di cui al comma 65*bis*.2;
- il comma 65*bis*.5 prevede che l'utente del dispacciamento, che intenda sottoscrivere il contratto, di cui all'articolo 65*bis*, comunichi la propria intenzione all'Autorità e a Terna;
- le società C.V.A. Energie, Enel Produzione, EP Produzione e Iren Energia (di seguito: utenti interessati) hanno manifestato la propria intenzione di sottoscrivere, con riferimento all'anno 2023, il contratto di cui al comma 65*bis*.2;
- il comma 65*bis*.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere i contratti sopra menzionati anche per quantità parziali; Enel Produzione, attraverso la comunicazione omonima, ha esercitato detta facoltà per l'anno 2023.
- per un dato impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, i commi da 65*bis*.8 a 65*bis*.12 prevedono, tra l'altro, che:
  - in occasione dell'adesione al regime contrattuale per un impegno a salire per minimo o altri servizi, l'utente/assegnatario possa richiedere all'Autorità e a Terna che, per il periodo di assoggettamento al regime contrattuale, detto impianto sia integralmente escluso dal novero della capacità nominabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi del mercato della capacità (di seguito: facoltà *ex* comma 65*bis*.8), escludendo *ab origine* il rischio di doppio pagamento e consentendo di applicare all'impianto esclusivamente la disciplina

dell'essenzialità (cd. approccio disgiunto *ex* comma 65*bis*.11), invece dell'approccio congiunto di cui al comma 65*bis*.12; la facoltà *ex* comma 65*bis*.8 è stata esercitata, per l'anno 2023, da EP Produzione e, per una parte dei propri impianti qualificati e singolarmente essenziali post-asta, da Enel Produzione;

- in caso di esercizio della facoltà *ex* comma 65*bis*.8, l'utente possa altresì richiedere all'Autorità e a Terna, per il periodo di assoggettamento al regime contrattuale, una riduzione dell'impegno di capacità per una quantità non superiore alla CDP dell'impianto considerato (di seguito: facoltà *ex* comma 65*bis*.9); la facoltà *ex* comma 65*bis*.9 è stata esercitata, per l'anno 2023, da Enel Produzione.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- con la comunicazione Terna, l'omonima società ha trasmesso all'Autorità, per l'approvazione, le proposte di contratto, di cui al comma 65*bis*.5, per l'anno 2023 (di seguito: proposte di contratto);
- le proposte di cui al precedente alinea attengono a impianti (o raggruppamenti di impianti) essenziali per i quali gli utenti interessati hanno manifestato l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui al comma 65*bis*.2;
- le proposte di contratto sono coerenti con:
  - il combinato disposto delle deliberazioni 531/2022/R/eel e 608/2022/R/eel;
  - le intenzioni espresse dagli utenti interessati;
  - i principi e le finalità di cui all'articolo 65*bis*;
- l'approvazione, da parte dell'Autorità, delle proposte di contratto è urgente e indifferibile, al fine di porre Terna e gli utenti del dispacciamento interessati nelle condizioni di stipulare i contratti *ex* articolo 65*bis* in tempo utile per disciplinare il comportamento di offerta dei predetti utenti nel mercato per il servizio di dispacciamento per i servizi da erogare a Terna a decorrere dal 1° gennaio 2023.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare le proposte di contratto trasmesse con la comunicazione Terna, onde procedere celermente alla sottoscrizione dei predetti contratti con gli operatori elencati nella citata comunicazione

**DELIBERA**

1. di approvare, per le finalità indicate in premessa, le proposte di contratto trasmesse all'Autorità con la comunicazione Terna;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A., per le finalità di cui all'articolo 65*bis*, comma 65*bis*.5, nonché alle società C.V.A. Energie S.r.l., Enel Produzione S.p.A., EP Produzione S.p.A. e Iren Energia S.p.A.;



3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

20 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*